

Capitolo XXIX

DELL' ABLAZIONE DI ORGANI E DI TESSUTI PER TRAPIANTI

Art. 482. Nel trapianto di organi, l' Etica è retta dai seguenti principi:

- a) dignità e reciproco rispetto;
- b) giustizia e solidarietà;
- c) fiducia e Consenso informato.

Art. 483. È d' obbligo riconoscere alla persona il valore intrinseco di dignità imposto dal dovere di considerarla un fine in sé stessa e non semplicemente un mezzo, di considerare cioè la persona come un soggetto morale autonomo, unico e irripetibile. Il principio di dignità umana impone obblighi quali il rispetto dell' autonomia e dell' inviolabilità della persona.

Art. 484. La solidarietà è la dimensione sociale del principio di dignità, implicita nella condizione di uguaglianza tra le persone, e promuove lo sviluppo e la cooperazione sociale.

Art. 485. La distribuzione di beni scarsi, come lo sono gli organi per trapianto, implica inesorabilmente l' osservazione di principi di giustizia distributiva al fine di raggiungere un equilibrio che sia allo stesso tempo equo, senza distinzioni arbitrarie nell' attribuzione di diritti e di obblighi. La trasparenza, la pubblicità ed il pluralismo sono delle garanzie nella presa di decisioni per la distribuzione delle risorse, dalla prospettiva dell' uguaglianza formale e sostanziale.

Art. 486. La fiducia implica il riconoscimento dell' autodeterminazione e dell' autonomia e mette in risalto il rispetto dell' altrui personalità. Il Consenso informato diviene quindi condizione sine qua non è possibile garantire il rispetto dei predetti principi.

Art. 487. La donazione di organi e di tessuti implica l' esercizio di un diritto personalissimo di natura non patrimoniale. La retribuzione produrrebbe un sistema di disuguaglianza essendone il vantaggio economico una delle priorità nell' accesso, a discapito dei cittadini più svantaggiati della società.

Art. 488. La regola di confidenzialità, tanto dell' identità quanto dei dati medici del donatore e del ricettore, deve essere rispettata per garantire la fiducia pubblica.

Art. 489. La definizione e i criteri medici convalidati scientificamente e utilizzati per l' accertamento della morte non devono essere condizionati da scopi diversi da quelli che garantiscono la protezione e la dovuta cura delle persone.

Art. 490. Relativamente alla natura del corpo umano e dei suoi organi e tessuti, ne è imprescindibile il rispetto e la cura, secondo le concezioni culturali sul valore simbolico del corpo per quanto ne concerne la disposizione finale. Dopo l' ablazione occorre garantire un impegno accurato e rispettoso della salma, dovendo essere ricomposta l' indennità fisica ed estetica, allo scopo di preservarne l' integrità.

Art. 491. L' ipotesi di donazione di organi fra viventi è limitata ai soggetti legati per affinità e per consanguineità. Nel caso in cui tale ipotesi si allargasse ad altri soggetti, dovrà essere preservata la regola di confidenzialità e garantita la non commercializzazione di organi.

Art. 492. La capacità di donazione di organi deve necessariamente essere articolata con l' esercizio dell' autonomia, con adeguata valutazione dei livelli di competenza, specie nei casi in cui sia coinvolta la partecipazione di minorenni e di incapaci.

Art. 493. L' uso terapeutico dello xenotrapianto deve esaurire in primo momento istanze di ricerca di base e precliniche.

Art. 494. I potenziali xenotrapianti devono garantire la protezione dell' integrità e dell' individualità genetica delle specie coinvolte, privilegiando la tutela della biodiversità e la prevenzione di malattie trasmissibili per incrocio di materiale genetico fra più specie.